



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato VENTURI LUCA (ID FSI 123772)

Con segnalazione alla Giustizia Federale del 30 dicembre 2015 veniva riferito dall'Arbitro principale del “XXIV Torneo Internazionale Città Montecatini Terme” Bartolini Leonardo (A.F.) che: *“Il giocatore Luca Venturi non si presentava al secondo turno del torneo B del torneo di Montecatini Terme in data 28 dicembre (orario di inizio del turno ore 9, tolleranza fissata in 60 minuti). Alle ore 9:46 mi veniva consegnato un biglietto da una dipendente dell’hotel (sede di gioco del torneo). Nel biglietto si diceva di chiamare il signor Venturi al recapito che aveva comunicato poco prima all’hotel via telefono. Durante la telefonata Venturi mi dice di essersi svegliato da pochi minuti e che il problema del risveglio mattutino si sarebbe ripresentato anche nei turni del 29 e 30 dicembre e mi comunica la propria intenzione di ritirarsi dal torneo.*

Durante il primo turno Venturi era stato allontanato dalla sala in cui si svolgeva il torneo A perché responsabile di aver parlato a voce alta (e non aver cessato di parlare a voce alta nonostante più di un invito al silenzio) disturbando alcune partite con zeitnot in corso. Il ritiro dal torneo è indipendente da quanto accaduto durante il primo turno”.

Più precisamente:

“Al primo turno del torneo A, in data 27 dicembre, si svolge la Di Benedetto Desiree-Del Giudice Stefano. Mentre entrambi i giocatori si trovano in zeitnot, uno spettatore, Luca Venturi, giocatore del torneo B che ha già terminato il proprio incontro, e interessato a un'altra partita (nello specifico la Bettazzi Daniele-Parrini Daniele che si svolge nel tavolo dietro a quello della Di Benedetto-Del Giudice), chiama ad alta voce il presidente del proprio circolo, Marco Caprino, per chiedere il formulario della propria partita. Richiamato dai presenti e anche dal Del Giudice stesso in tono civile, Venturi poco dopo torna a parlare con volume non consono in sala di gioco, per attirare l'attenzione del proprio presidente di circolo per ricevere il formulario della propria partita e il telefono cellulare”.

Non perveniva alcuna nota difensiva da parte dell'incolpato.

L'articolo 7.5.2 del Regolamento Tecnico Federale vigente della Federazione Scacchistica Italiana dispone che: *“Il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente. In caso di forza maggiore lo stesso deve cercare di mettersi in contatto con l'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi. In tale caso l'Arbitro principale dovrà provvedere a esporre i nuovi abbinamenti fatti tenendo conto dell'assenza. Il diritto di cui sopra spetta al giocatore per soli due turni, anche consecutivi, nell'ambito dello stesso torneo. L'annuncio di un eventuale terza assenza deve essere considerata comunicazione di ritiro. Il giocatore che perde a forfait l'ultimo turno, senza aver preannunciato l'assenza all'Arbitro principale con le modalità suesposte, deve essere considerato ritirato ingiustificatamente”.*

Il successivo articolo 7.5.3 dispone che *“il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente e*



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

comunque entro un'ora dall'inizio del turno da cui decorre il ritiro. L'Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il giocatore che non ottempera agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente”.

L'art. 3 del Regolamento di giustizia e disciplina dispone che *“le società affiliate ed i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI”.*

Quest'ultimo, all'art. 2, stabilisce che *“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”.*

Inoltre, l'art. 43 comma 2 dello Statuto della Federazione Scacchistica Italiana, nel definire i principi informatori della Giustizia Sportiva stabilisce che *“i soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva...”.*

L'assenza al secondo turno, dovuto al mancato risveglio e quindi non comunicata per tempo, non è giustificabile. Inoltre, meritevole di censura è la condotta posta in essere durante il primo turno dal tesserato che, ignorando i richiami al silenzio dell'arbitro, ha causato un danno agli altri giocatori e mostrato il totale disinteresse per una ordinata e civile convivenza sportiva.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e disciplina, si dispone la sanzione della **sospensione per mesi 1** nei confronti del tesserato VENTURI LUCA.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 29/1/2016

Il Giudice Sportivo Nazionale
Elia Mariano